

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DI ACCORDO DI CONCORDATO MINORE N. 27/2023

Ai sensi degli artt. 74 e ss, D. Lgs. n. 14/2019(CCII)

Sig. DEMASI Luciano

O.C.C: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Assuntina Avallone

L'Ing. LUCIANO DEMASI, nato a [redacted] (AN) il [redacted], c.f. DMSLCN52D30D472G, residente in [redacted] N), Via [redacted] 0, di seguito anche "Ricorrente", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (c.f. TMBFBL71E64E690J – PEC: avvvtombolini@siriopec.it) e Emanuela Scaleggi (c.f. SCLMNL71C55E783I – PEC: avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7, espone quanto segue.

Il Ricorrente ha presentato richiesta all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona di nomina di un Gestore della crisi (doc. 1), sul presupposto di una situazione di sovraindebitamento in cui versa per le ragioni di seguito indicate.

Quale libero professionista in attività, con propria partita iva (è Ingegnere, iscritto all'albo professionale di Ancona dal 21.11.1979), il presente concordato minore prevede la continuità dell'attività, da cui deriva il reddito e l'attivo da mettere a disposizione dei creditori.

Il Demasi intende infatti offrire ai creditori per la regolazione della propria crisi una quota del reddito mensile generato dall'attività, impegnandosi in tal senso, nel tentativo di proporre una soluzione, per quanto stralciata certamente superiore e migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria e alla situazione attuale.

In data 22.11.2023 è stato nominato Gestore della Crisi dall'OCC l'Avv. Assuntina Avallone, che in data 22.11.2023 ha accettato l'incarico (doc. 2).

Condivisa con il Gestore la documentazione e le informazioni da questi richieste

espone

ai creditori la **proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. del CCII**, redatta con l'assistenza dei legali suindicati, e con l'ausilio dell'OCC avente sede nel circondario del tribunale competente, con il Gestore dallo stesso nominato.

INDICE

PREMESSA	2
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE	3

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE	4
2. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE E ATTI IMPUGNATI	5
3. IL PASSIVO	5
4. L'ATTIVO	8
4.1 IMMOBILI	8
4.2 BENI MOBILI, LIQUIDITÀ E CONTI CORRENTI	8
4.3 REDDITI: PENSIONE DI VECCHIAIA E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	8
4.4 SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO	9
5. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE	10
5.1. ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE	10
5.2 PIANO DEI PAGAMENTI	11
6. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (CON APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 CCII: LA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA INTERNA E L'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE	14
7. CONCLUSIONI	16

OMISSIS

necessario al mantenimento ex art 268 c. 4 CCII³, e non risultando ulteriori redditi “certi” sui quali fare affidamento in ipotesi liquidatoria.

E’ a tale valore che deve farsi riferimento sia per la convenienza del piano proposto, sia per l’attestazione di incapienza dei privilegi (su entrambe le questioni, vd infra, oltre che la Relazione del gestore)

5. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Come anticipato, la situazione familiare e reddituale del Ricorrente non ha consentito l’accumulo di risparmi da poter destinare ai creditori.

5.1. ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE

Ritiene il Ricorrente di poter formulare ai creditori una proposta migliorativa rispetto alle aspettative da liquidazione concorsuale (che è come noto il parametro di riferimento), operando in modo da versare ai creditori un importo maggiorato, grazie a un particolare impegno di contenimento di costi ma anche di realizzo di somme dall’attività professionale, per un periodo più ampio del triennio di legge. Il tutto come di seguito dettagliato.

L’Ing. Demasi, infatti, intende mettere disposizione dei creditori l’importo complessivo di € _____ in 5 anni ovvero € _____ mensili, oltre all’importo iniziale di € _____ che verrà versato entro 30 giorni dall’omologa e ad € _____² a maggiorazione dell’ultima rata, (somma ricavata sia dai risparmi ottenuti dalle entrate da pensione e attività lavorativa quale libero professionista). Tale somma viene messa disposizione sia attingendo al reddito da pensione che da quello (seppur minimo) come libero professionista).

La proposta formulata presuppone ovviamente il ripristino della *par condicio creditorum*, con la cessazione delle trattenute mensili attuali sulla pensione (per cessione del quinto e pignoramento del quinto), l’impegno a una attività lavorativa che supporti le disponibilità, e il contenimento dei costi.

Chiarito in tali termini l’attivo messo a disposizione, deve ritenersi la proposta vantaggiosa e maggiormente conveniente dell’alternativa liquidatoria, offrendo somme certe, in tempi contenuti, ma con apporto prolungato rispetto alla prospettiva dei soli tre anni della liquidazione controllata, di maggiore soddisfazione per i creditori, oltre che assecondando il favor di legge per la continuità nell’attività professionale.

Ciò è espresso con evidenza con la proposizione di una percentuale di soddisfo anche per i creditori ed “incapienti” (degradati da privilegio a chirografo).

Quanto appena evidenziato è rilevante ai fini dell’attestazione di incapienza del Gestore della Crisi (art 75 c. 2 CCII).

³ Il CCII circoscrive con tale norma il perimetro del patrimonio della liquidazione controllata. Art. 268 c. 4: “Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia[...]”

Si prospetta, quale modalità esecutiva più economica e pratica del presente piano, ove omologato (e comunque rimessa al Tribunale ogni eventuale diversa valutazione e indicazione) che gli importi sopra previsti vengano puntualmente versati in un conto corrente dedicato, che verrà aperto dal Ricorrente a seguito del passaggio in giudicato dell'omologa, e da cui verranno effettuati i versamenti delle somme in adempimento dell'accordo, alle scadenze previste, rendicontando periodicamente al Gestore, che quindi ne avrà la piena vigilanza, fino al pieno adempimento.

L'importo messo a disposizione della procedura e destinato ai creditori è di € _____ con importo di _____ 0 mensili per anni 5 anni (ultima rata maggiorata di € _____) oltre all'apporto iniziale di € _____ derivante da risparmi personali.

5.2 PIANO DEI PAGAMENTI

Si precisa preliminarmente che nella fattispecie non vi è un obbligo di formazione di classi, vigendo per il concordato minore un principio di libertà delle forme della proposta e ampia libertà negoziale. Con la particolarità che si tratta di un concordato in continuità, per cui viene garantita al creditore privilegiato la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (e quindi in termini comparativi indicando il patrimonio mobiliare disponibile in ipotesi di liquidazione controllata).

TAB. 7- PROPOSTA

CREDITORI	IMPORTO	%	TOTALE RIPARTO	TEMPO RIPARTO
A - PREDEDUZIONI				€ _____ 00 entro 30 gg dal giudicato dell'omologa, il resto con ratei trimestrali (ottenuti da versamento di 600 € al mese) per 12 mesi
OCC	_____ 00	100%	_____ 00	
COMPENSO PROFESSIONISTI (75%)	_____ 00	100%	_____ 00	
FONDO SPESE	_____ 00	100%	_____ 00	
A - TOTALE PREDED.	_____ 00	100%	_____ 00	
B) CLASSE 1 (NON AMMESSO AL VOTO)	fino a capienza privilegio			
COMPENSO PROFESSIONISTI (25%)	_____ 00	100%	_____ 00	Tra il 13° e il 22° mese da definitività omologa - rate trimestrali

INARCASSA	€ 1	100%	0	
B - TOTALE	01	100%		
C) CLASSE 2				
CHIROGRAFARI AB				
ORIGINE E DEGRADATI	IMPORTO	%	TOTALE	TEMPO
			RIPARTO	
BNL FINANCE (BNL SPA)	€ (marzo 2024 Variabile con decurtazione trattenute alla data della cessazione dovuta)	4%	1	TRAIL 23° E IL 60° MESE DALL'OMOLOGAZIONE A CON RATE TRIMESTRALI (L'ULTIMA RATA AUMENTATA DI €277,72)
CED SILENIA	5	4%	1	
BEI VEDERE SPV PER IL TRAMITE DI PRELIOS EX BANCA MARCHE	€ (a marzo 2024 Variabile con decurtazione trattenute alla data della cessazione dovuta)	4%	3	
INARCASSA	€ 01	4%	10	
COMUNE DI ANCONA (ANCONA ENTRATE)	1,45	4%	1	
PREFETTURA ANCONA (A RUOLO ADER)	43	4%		
COMUNE DI NUMANA (A RUOLO ADER)	19	4%	13	
COMUNE FALCONARA M.MA (A RUOLO ADER)	95	4%	7	
COMUNE DI ANCONA (A RUOLO ADER)	60	4%	0	
COMUNE DI CESENA (A RUOLO ADER)		4%	5	
COMUNE DI CASTELFIDARDO (A RUOLO ADER)	54	4%		
REGIONE MARCHE	1	4%	1	
AGENZIA ENTRATE	13	4%	7	
ADER	41	4%	7	
AMERICAN EXPRESS	51	4%	78	
TOTALE	06	4%		
			Tot.	+
			1	=
				72

Nel dettaglio:

A. PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DEL 100% DELLE SPESE DI PROCEDURA, pari a €

L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:

- Compenso OCC Ordine avvocati Ancona nella misura del 100%: € ,00 comprensivi di iva e a saldo del dovuto per l'assistenza fornita nella redazione. L'importo risulta dal preventivo sottoscritto in data dal Ricorrente e predisposto dall'OCC;
- Compenso dei legali degli istanti nella misura del %: compenso concordato con i legali Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini che hanno assistito l'istante, che accetta con la firma del presente ricorso la quantificazione in complessivi € (studio, predisposizione del ricorso e del piano e attività collegate) oneri compresi, da corrispondere ex art 6 ccii nella misura del 75% in prededuzione e per il restante importo in privilegio (classe 1);
- € 0: in prededuzione, importo forfettario a disposizione;

B. CLASSE 1 (NON VOTANTE): COSTITUITA DA PROFESSIONISTI (EX ART 6 CCII, PARI AL 25% IN PRIVILEGIO) PER € 00 E INARCASSA, ANCH'ESSA AL 100% FINO A CAPIENZA DEL PRIVILEGIO): pari a € 0 sul credito complessivo di € 01. L'importo totale dei privilegiati fino a capienza € 0 viene riconosciuto al 100%, e quindi senza voto, fino a capienza del privilegio mobiliare, al netto delle prededuzioni (privilegio mobiliare dato dall'importo di € X12= € 0) al netto delle prededuzioni (€) pari ad €).

Incapiente e degradato per il resto, in Classe 2 (con diritto di voto) e quindi per il restante importo di € 01 come attestato dal Gestore della crisi nominato viene pagato al 4% per l'importo di €

C. CLASSE 2 (AMMESSI AL VOTO): PRIVILEGIATI DEGRADATI AL CHIROGRAFO E CHIROGRAFARI AB ORIGINE: pagamento al % del credito, destinato ai chirografari ab origine per un totale di €

3. Fanno parte della classe tutti i creditori (INARCASSA per la parte capiente) chirografari e privilegiati mobiliari, degradati al chirografo per incapienza. Per tutti è prevista una identica percentuale di soddisfo, con risorse provenienti dall'attivo.

Con la precisazione che per i creditori che abbiano beneficiato di trattenute (cessione del quinto o pignoramento) prima dell'efficacia della cessazione delle stesse (dal decreto di apertura e/o dall'omologa), tale importo del debito andrà ridotto e eventuali somme che continuino a essere trattenute andranno restituire e comunque andranno a computarsi a titolo di riparto anticipato.

Si precisa, per quanto possa occorrere, che il presente accordo presuppone per la sua operatività e fattibilità, la cessazione delle trattenute sulla pensione in favore del cessionario del quinto e del pignorante, al più tardi con il decreto di omologa.

6. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (CON APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 CCII: L'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE

Il piano proposto accorda importi a disposizione dei creditori, condizionatamente all'omologa, anche grazie alla continuazione dell'attività professionale, superiori a quelli che gli stessi creditori potrebbero avere in ipotesi liquidatoria (e la liquidazione concorsuale è il termine comparativo previsto dalla norma) stante i limiti di cui all'art. 268 c. 3 CCII.

E' inoltre l'unico strumento che consente di ripristinare la par condicio creditorum, attualmente pregiudicata dalla priorità assunta da due creditori chirografari ab origine (cessione del quinto e pignoramento della pensione) in danno dei privilegiati.

Si tratta di un attivo di _____ 2 disponibile con importi mensili rilevanti per _____ ii (mensili oltre ad € _____ 00 iniziale ed alla maggiorazione dell'ultima rata di € _____, a fronte di un valore di complessivi _____ ttenibili invece in ipotesi di liquidazione controllata.

Ai fini della valutazione di incapienza occorre valutare infatti quale sia l'importo "realizzabile" dai creditori con privilegio mobiliare "*in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione*" in danno del ricorrente: nello specifico, tale importo si indica in € _____ così calcolato: a € _____,00/mese per tre anni (durata della liquidazione controllata in ipotesi di redditi futuri) tenuto conto che l'importo necessario al Demasi per una vita dignitosa si assesta sui _____), e quindi complessivi € _____, da cui vanno dedotte le prededuzioni previste nella liquidazione controllata, che si indicano in via di cautela, non "esagerata"; in € _____.

Ebbene, in caso di liquidazione, si è evidenziato *supra* che non vi sarebbero risorse disponibili al riparto dei creditori se non nel limite di _____, tenuto conto che la pensione percepita è sufficiente per coprire le spese correnti con un minimo margine di surplus e il lavoro quale libero professionista non è in grado di assicurare un'entrata fissa mensile in caso di liquidazione controllata.

Il Gestore nella sua relazione ha dato atto della misura dell'incapienza del patrimonio liquidabile rispetto ai privilegi generali dell'Erario e della Cassa di previdenza, così da poter accedere allo stralcio, degradati tali creditori nell'incapienza, nella misura indicata nella Classe n. 2. .

In sintesi, per i privilegi mobiliari, in ipotesi liquidatoria, residuerebbero solo € _____ complessivi, somma allocata secondo appunto l'ordine dei privilegi alla Classe 1 del concordato proposto (classe non votante, con privilegio pagato al 100% fino alla capienza del patrimonio disponibile nella liquidazione).

Si fa quindi rinvio all'attestazione di incapienza contenuta nella Relazione del Gestore, come previsto dall'art. 75 c. 2D. Lgs. 14/2019 secondo cui "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.*"

Il ragionamento sull'incapienza porta con sé anche quello della maggior convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria.

La convenienza rileva e viene evidenziata dal Gestore anche in ordine all'attestazione ex art 79 c.3 ccii secondo cui "il giudice, [...], omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria [...]".

Prosegue, poi, il medesimo c. 3 *"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, c. 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*

La presente Proposta di Concordato Minore è sicuramente più conveniente rispetto sia all'alternativa delle esecuzioni individuali di singoli creditori che all'alternativa della Liquidazione Controllata del sovraindebitato, come sopra indicato, in virtù dell'apporto della somma di € mensili per anni anziché di soli € al mese per tre anni, in mancanza del quale i creditori rimarrebbero, soddisfatti in misura di molto inferiore, senza margini per i chirografari considerata la consistenza dei redditi del Ricorrente.

Risulta una indubbia convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria:

- dal maggior importo messo a disposizione dei creditori, condizionatamente all'omologa e solo con grande sacrificio, in aggiunta all'orizzonte temporale di legge per la liquidazione controllata (5 anni anziché 3): al netto delle prededuzioni € lordi € contro : nell'ipotesi di liquidazione controllata (sempre al netto prededuzioni, su un lordo di €) ai sensi dell'art. 268 e ss;

Ciò grazie all'impegno a proseguire nell'attività professionale, nonostante l'età e il contesto faticoso e impegnativo attuale, per cercare di recuperare i margini maggiori in termini quantitativi (importo mensile) e temporali (5 anni e non solo tre).

Il confronto non può che far concludere per la maggiore convenienza dell'accordo, e per l'applicazione anche ove utile dell'art 80 c. 3 (cd omologa forzata, anche in ipotesi di non adesione da parte degli enti, ove decisivi, in quanto la proposta di soddisfacimento dei predetti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria), di cui si chiede sin d'ora l'applicazione da parte del Tribunale per l'ipotesi residua di voto negativo del creditore, ricorrendone i requisiti.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria.

7. Conclusioni

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 CCII, del sig. Demasi Luciano con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Assuntina Avallone, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Assuntina Avallone, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; disporre altresì la cessazione della trattenuta mensile dalla pensione sia a titolo di cessione volontaria che di pignoramento già a partire dal decreto di apertura;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, del sig. Demasi; disporre espressamente con l'omologa (ove non disposto con il decreto di apertura) la cessazione della trattenuta mensile dalla pensione sia a titolo di cessione volontaria che di pignoramento;
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

Si manifesta la disponibilità a apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Ci si riserva di formulare in corso di procedura espressa richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata, nelle fasi successive, in mancanza di omologa del concordato minore qui proposto.

Si producono in copia i seguenti documenti:

Elenco documenti:

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
ftombolini@avvtombolini.it
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

AVV. EMANUELA SCALEGGI
avvemanuelascaleggi@gmail.com
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

procura alle liti;

OMISSIS

Ancona 21.03.2024

Avv. Fabiola Tombolini

Ing. Luciano Demasi

Avv. Emanuela Scaleggi